



Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza

Il giorno **05/03/2024**, alle ore **12.50**, nella **SECONDA SEZIONE** civile del Tribunale di Bologna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa

TRA

████████████████████

- ATTORE

E

████████████████████

- CONVENUTO

Sono presenti:

per parte attrice l' Avv. BERTAGGIA DANIELE, oggi sostituito dall'Avv. Maurizio Mimmi;
nessuno per la convenuta.

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.

La difesa di parte attrice discute e conclude come da note conclusive autorizzate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Ad ore 14.42, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.

Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 2477/2023 r.g.a.c.

TRA

██████████ (c.f.: ██████████), elett.te dom.to alla VIA ALDIGHIERI
10 FERRARA presso lo studio dell'Avv. BERTAGGIA DANIELE (c.f.: BRTDNL59T28D548F)
dal quale è rapp.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORE

E

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 9027 Győr,
Kandó Kamán utca 1 – Ungheria (Codice fiscale 26215163-2-08)

- CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Massimo De Mari ha convenuto in giudizio la società estera ██████████ con sede in Győr, Kandó Kálmán utca 1 , 9027, Ungheria, al fine di ottenere dal Tribunale adito la condanna della convenuta alla ripetizione in suo favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico, avvenuto in data 03/12/2021, sino al saldo effettivo, da lui indebitamente corrisposta alla convenuta nell'erroneo presupposto di aver investito tale importo in operazioni di trading on line.

In particolare, l'attore ha dedotto di aver corrisposto la suddetta somma in favore della convenuta al fine di effettuare investimenti finanziari nel trading *online*, come prospettato dai sedicenti brokers appartenenti alla società ActiveTraders24, un tempo reperibile al sito <https://activetraders24.com/>,

poi oscurato da Consob e da altre autorità europee ed extraeuropee, perché proponeva investimenti finanziari senza le necessarie autorizzazioni richieste per tale tipo di attività.

La fattispecie normativa di cui all'art. 2033 c.c., invocata dall'attore al fine di conseguire la restituzione di quanto versato alla società convenuta perché non dovuto, prevede che al fine di ottenere la restituzione dell'indebitato, il pagamento deve intendersi non dovuto, e che da tale presupposto potrebbe scaturire l'obbligo di ripetere ciò che è stato pagato, oltre a interessi e frutti.

La domanda di indebitato oggettivo per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebitato oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo (cfr. Cass, n.°22872/2010 n.° 5896/2006).

Nel caso di specie, risulta provata secondo la prospettazione attorea e da quanto emerso dall'istruttoria documentale, che si sia verificata l'ipotesi di indebitato oggettivo, atteso che risulta realizzata la non debenza del pagamento in favore della convenuta della somma di € 8.000,00, stante l'inesistenza di un rapporto contrattuale che lo giustifichi ed, in particolare, di un contratto avente ad oggetto la vendita di prodotti finanziari, così come prospettato dai sedicenti consulenti della società ActivTraders24, un tempo reperibile al sito <https://activtraders24.com/>, poi oscurato da Consob e da altre autorità europee ed extraeuropee, perché proponeva investimenti finanziari senza le necessarie autorizzazioni richieste per tale tipo di attività.

Né risulta che la convenuta operasse in ambito finanziario e che fosse autorizzata a farlo, avendo come oggetto sociale il “*Commercio all'ingrosso di articoli metallici, accessori, apparecchi per il riscaldamento*” (vedi visura doc. 3 attore), ovvero l'esercizio di un'attività che nulla ha a che vedere con gli investimenti finanziari.

Dopo aver incassato la somma ricevuta da parte attrice, infatti, la convenuta non ha sottoposto alcun contratto di investimento all'attore, né ha effettuato alcuna operazione, omettendo, tuttavia, di provvedere alla restituzione della somma indebitamente percepita.

La domanda attorea risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma di € 8.000,00.

Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Ciò in considerazione del fatto che non si reputa raggiunta la prova della mala fede della convenuta. In proposito, si ritiene che tale prova non consegua automaticamente dall'aver riscosso la somma versata tramite bonifico dall'attore, non risultando in modo chiaro che l'attore sia stato effettivamente indotto dalla società convenuta alla corresponsione delle somme per prestazioni non dovute, nonostante la sua volontà contraria, risultando, dalla stessa ricostruzione fornita da parte attrice, l'intera operazione oggetto di causa frutto della condotta scorretta tenuta dai sedicenti consulenti della ActivTraders24 e dal contegno superficiale (e non complice) tenuto dalla convenuta, che, a fronte dell'anomalia rappresentata dalla ricezione di un bonifico da parte di un soggetto estraneo, non ha svolto alcun approfondimento o richiesta di chiarimenti e conferma della genuinità dell'operazione posta in essere dall'attore.

Infine, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria non vertendosi in ipotesi di debito di valore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:

- condanna ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore di ██████████ la somma di € 8.000,00 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore di ██████████ le spese processuali, che liquida in € 3.397,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 279,28 per spese esenti.

Bologna, 5 marzo 2024

Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu